

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-637	del 22/08/2016
Oggetto	Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di manutenzione impianto di CO2 e relativo sistema di allarme. CIG: ZDD1A55BFD	
Proposta	n. PDTD-2016-643	del 09/08/2016
Struttura adottante	Sezione Di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Sezione Di Bologna	
Dirigente proponente	Corvaglia Maria Adelaide	
Responsabile del procedimento	Corvaglia Maria Adelaide	

Questo giorno 22 (ventidue) agosto 2016 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di manutenzione impianto di CO2 e relativo sistema di allarme. CIG: ZDD1A55BFD

VISTE:

- la D.D.G. 101 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2016";
- la D.D.G. n. 21 del 15/02/2016 recante "Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione di Bologna per l'esercizio 2016;

RICHIAMATO:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PREMESSO CHE:

- Il Responsabile del Centro di Saggio Vitrox – Dr.ssa Annamaria Colacci - ha richiesto l'attivazione di un contratto per la manutenzione dell'impianto di CO2 e relativo sistema di allarme per il biennio 2016/2018;
- Che per il suddetto servizio di manutenzione la Dr.ssa Colacci dichiara di volersi avvalere della ditta SERVICE GAS SRL per le seguenti ragioni tecniche "la Ditta Service Gas Srl è il costruttore dell'impianto e garantisce una manutenzione completa con ricambi originali";

VISTA:

- La richiesta d'acquisto firmata dal RUP Dr.ssa Corvaglia M. Adelaide e dell'allegata dichiarazione di affidamento diretto firmata dal Responsabile del Centro di Saggio Dr.ssa Annamaria Colacci, acquisite agli atti;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
 - che si è altresì proceduto a richiedere nel portale AVCP il seguente numero CIG ZDD1A55BFD;
 - che in data 21/06/2016 con prot. 11299 è stato richiesto alla ditta Service Gas Srl di presentare offerta per suddetto servizio di manutenzione;
 - che la ditta Service Gas Srl ha presentato la propria offerta n. 16-063 del 27/06/2016 per l'importo annuale di euro 850,00 – quindi per complessivi euro 1700,00 per il biennio contrattuale, IVA esclusa;
 - che nella medesima offerta Service Gas Srl ha dichiarato di volersi avvalere per alcune attività del servizio di manutenzione della ditta ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL di San Lazzaro Bologna;
 - che il servizio alla ditta Rossi Elettronica Impianti Srl si riferisce specificamente alle verifiche del sensore di CO₂, della centrale e comando elettrovalvola e dell'alimentazione primaria e secondaria, il cui importo totale non supera il 30% dell'importo complessivo del contratto di manutenzione dell'impianto di CO₂;
 - che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento di cui sopra rientra nella disciplina del sub-contratto;
 - che il preventivo è stato visionato e accettato dal responsabile del procedimento e vistato dal responsabile del Centro di Saggio, previo visto da parte del tecnico competente;
 - che la ditta ha inoltre prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante, tra l'altro, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la dichiarazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche;
 - che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta sul portale INAIL;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa della presente determinazione;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014 -Linee guida" della D.D.G. 87 del 16/12/2013;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni e i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta SERVICE GAS SRL - con sede a Bologna Via dei Fornai n. 21/B – C.F. 02023511203 il servizio di manutenzione della centralina di CO2 e relativo impianto di allarme per l'importo complessivo di euro 1700,00 + IVA – CIG ZDD1A55BFD;
2. che il contratto di manutenzione avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di adozione della presente provvedimento;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il servizio relativo alle verifiche del sensore di CO2, della centrale comando elettrovalvola e dell'alimentazione primaria e secondaria sono affidate in sub-contratto alla ditta Rossi Elettronica Impianti – con sede in San Lazzaro di Savena, Via Cicogna n. 71 – C.F. 03163270378 – per l'importo complessivo biennale di euro 390,00 + IVA;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
5. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;

6. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
7. di dare atto che il costo complessivo di euro 2.074,00 (IVA compresa) avente natura di "Manutenzione" sottoconto "Manutenzione attrezzature", è a carico dell'esercizio 2016 per l'importo di euro 432,00; dell'esercizio 2017 per euro 1.037,00 e dell'esercizio 2018 per euro 605,00 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al centro di responsabilità BODS – Progetto: CDSBO – Centro di Saggio.

Il Direttore
della Sezione provinciale di Bologna
Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia

N. Proposta: PDTD-2016-643 del 09/08/2016

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di manutenzione impianto di CO2 e relativo sistema di allarme. CIG: ZDD1A55BFD

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 22/08/2016

Il/La Responsabile Amministrativo/a

DISCIPLINARE TECNICO

MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO CO2 E SISTEMA DI ALLARME

Destinazione d'uso

Attività del Centro di Saggio BPL nella sede di Bologna via Rocchi – manutenzione dell'impianto di distribuzione della CO2 da casamatta esterna al laboratorio BL3 e del relativo sistema di allarme

La fornitura deve includere:

n° 2 visite/anno con frequenza ogni 6 mesi comprendenti:

- verifica del sensore di CO2 con fuoriuscita di gas campione
- verifica della centrale e comando elettrovalvola
- verifica alimentazione primaria e secondaria
- verifica della centrale di decompressione posizionata all'interno del box in acciaio
- verifica del posto di utilizzo all'interno del laboratorio
- esclusi materiali di ricambio e visite straordinarie

luogo di svolgimento del servizio:

Centro di Saggio e Laboratorio Valutazione Test Alternativi della Sezione Provinciale di Bologna

Via Rocchi 19

40138 Bologna

I Piano

	Capitolato speciale	Mod. 10
		Pag. 1 di 5 REV. 2016

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione impianto CO2 e relativo sistema di allarme, presso la struttura di Arpae Sezione di Bologna, Via Francesco Rocchi 19, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio per il periodo di due anni dalla data di affidamento con determina dirigenziale.

Arpae si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del D.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

	Capitolato speciale	Mod. 10
		Pag. 2 di 5 REV. 2016

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 2) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- 6) Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione degli interventi programmati come da allegato disciplinare tecnico, verrà applicata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari all'1% del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Gli unici adeguamenti dovuti al Fornitore saranno calcolati in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) e comunque dopo 12 mesi dall'efficacia del contratto.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento del servizio.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al

	Capitolato speciale	Mod. 10
		Pag. 3 di 5 REV. 2016

riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni" o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpae potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;

	Capitolato speciale	Mod. 10
		Pag. 4 di 5 REV. 2016

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- d) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

	Capitolato speciale	Mod. 10
		Pag. 5 di 5 REV. 2016

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna”, approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.